REGOLAMENTO (CEE) N. 3611/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1991

relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi i battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particulare l'articulo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2381/ 91 (4), prevede dei contingenti di passera di mare per il

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque delle divisione CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 6 dicembre 1991; che è quindi necessario riferirsi a tale

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1991.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicable dal 6 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1991.

Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente

^{(&#}x27;) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

^(*) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (*) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 2.